

LINEE GUIDA
per la redazione del contratto di servizio e dei disciplinari tecnici relativi
alla gestione integrata dei
servizi ausiliari al traffico e alla mobilità privata

Il contratto ed i disciplinari tecnici sottoposti all'approvazione della Giunta Comunale dovranno rispettare le seguenti linee-guida:

- il contratto di servizio dovrà contenere la disciplina generale del rapporto tra Comune di Venezia e Società affidataria con riferimento al servizio pubblico locale non a rete di gestione integrata dei servizi ausiliari al traffico e alla mobilità affidato nel suo complesso;
- al contratto di servizio generale saranno allegati, quale parte integrante del contratto medesimo, singoli disciplinari tecnici disciplinanti il rapporto fra le parti con riferimento ai seguenti singoli servizi ausiliari ricompresi nel servizio pubblico locale unitariamente affidato:
 - gestione dei parcheggi in struttura;
 - gestione delle darsene e rimozione natanti;
 - gestione dei bici park;
 - gestione della sosta su strada a pagamento e parcheggi scambiatori;
 - gestione dei sistemi di controllo delle limitazioni e dei divieti di accesso e circolazione dei veicoli nell'ambito del territorio comunale (ZTL);
 - gestione degli approdi non di linea;
- previsione della possibilità di modificare ed aggiornare i disciplinari tecnici, in accordo fra le parti, in relazione ad intervenute mutate condizioni, tali da non assicurare la completa corrispondenza tra oneri per servizio e risorse disponibili, tenendo comunque conto:
 - delle modificazioni rilevate e previste della domanda di servizio;
 - dei cambiamenti strutturali e infrastrutturali della viabilità e della mobilità;
 - dell'integrazione modale con i servizi di trasporto pubblico locale;
 - dell'andamento del rapporto ricavi/costi;
 - dei problemi di inquinamento atmosferico e ambientale del territorio servito;
- previsione nei singoli disciplinari tecnici dei seguenti elementi:
 - la definizione del servizio (oggetto, obiettivi, descrizione);
 - le modalità di esecuzione ed organizzazione (attività svolte, obblighi specifici);
 - i fattori di qualità (indicatori, parametri, carta della qualità, rilevazioni e indagini, sanzioni) in coerenza con quanto previsto dalla normativa di settore introdotta di recente;
 - tariffe e condizioni economiche del servizio (competenza e destinazione dei proventi tariffari, corrispettivo del servizio, uso dei beni, penali);

- previsione di una durata contrattuale di anni 5 (cinque), a decorrere dal 1.1.2025 fino al 31.12.2029, con possibilità di rinnovo per ulteriore quinquennio 2030-2034;
- previsione esplicita che il corrispettivo, previsto a remunerazione degli obblighi di servizio pubblico, venga proporzionalmente ridotto nell'eventualità di mancata o parziale realizzazione degli investimenti previsti annualmente dal Piano inserito nel PEF;
- previsione che l'investimento previsto per la realizzazione del nuovo sistema di smart parking avvenga solo previo formale nulla osta rilasciato dai competenti uffici dell'ente affidante, unitamente a tutti gli interventi di natura tecnologica;
- definizione dei rapporti economico finanziari e della compensazione economica come segue:
 - attribuzione alla Società dei proventi tariffari relativi:
 - ◆ alla gestione dei parcheggi in struttura;
 - ◆ alla gestione dei servizi di ciclabilità;
 - ◆ al servizio di gestione delle darsene, minidarsene e rimozione natanti;
 - spettanza al Comune di Venezia, a termini di legge, delle entrate derivanti dalle tariffe all'utenza relative:
 - ◆ ai lasciapassare onerosi per l'accesso alle ZTL;
 - ◆ alle aree di sosta su strada a pagamento;
 - ◆ gestione degli approdi operativi a servizio del trasporto pubblico non di linea e assimilati;
 - compensazione degli obblighi di servizio pubblico definiti dal contratto, in particolare con previsione del riconoscimento da parte del Comune di Venezia al gestore dei servizi ausiliari al traffico e alla mobilità dell'importo annuo di euro 3.915.000 Iva esclusa (corrispondenti ad € 4.776.300,00 IVA inclusa), necessario per coprire i costi da sostenere per l'espletamento dei servizi affidati, tenuto conto di un margine di utile ragionevole;
- previsione dell'impegno contrattuale delle parti a garantire l'equilibrio economico dei servizi affidati, con un'equa revisione degli obblighi di servizio da parte dell'Ente affidante in presenza di un eventuale revisione del compenso riconosciuto;
- riserva al Comune di specifici e pregnanti poteri ispettivi e di controllo (ulteriori rispetto a quelli di indirizzo e controllo esercitabili in qualità di socio in sede assembleare) che costituiscano espressione dell'esercizio del controllo analogo sulla Società;
- obbligo per la società di erogare i servizi affidati adempiendo agli obblighi contrattualmente previsti con diligenza, professionalità, correttezza e nel rispetto dei principi generali di uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, informazione, efficienza ed efficacia;
- obbligo per la società di rispettare specifici standard quali/quantitativi nella prestazione dei singoli servizi, concordati con l'Amministrazione Comunale tenuto conto degli indirizzi impartiti dalle competenti autorità di settore;

- obbligo per la società di dare attuazione ai contenuti del Piano degli Investimenti;
- previsione nel contratto degli aspetti generali inerenti agli standard del servizio, con previsione in particolare di un obbligo per la società di aggiornare periodicamente la Carta della Qualità dei Servizi;
- indicazione nei singoli disciplinari tecnici degli indicatori e parametri di qualità relativi a ciascun servizio;
- applicazione di sanzioni alla Società in caso di mancato conseguimento dei parametri minimi di qualità indicati nei disciplinari tecnici, con destinazione degli importi alla realizzazione di progetti-obiettivo e di specifici interventi di monitoraggio del servizio prestato, direttamente finalizzati al miglioramento della qualità del servizio, la cui realizzazione e i conseguenti effetti dovranno essere verificati in sede di rendicontazione del contratto di servizio nell'anno successivo;
- obbligo per la Società di predisporre e fornire al Comune una rendicontazione annuale dei servizi, entro 30 giorni dall'approvazione del suo bilancio, in cui si relazioni sui risultati conseguiti nell'esercizio precedente, ed una rendicontazione semestrale delle gestioni in corso relative ai servizi affidati;
- previsione di specifici obblighi in capo al Comune di cooperare per agevolare l'espletamento da parte della Società delle attività ad essa affidate;
- istituzione di un Comitato tecnico di gestione del contratto;
- previsione di specifiche penali e sanzioni in caso di gravi inadempimenti da parte della Società, compresi quelli derivanti dal mancato rispetto degli standard quali/quantitativi e della tempistica prevista per le attività assegnate, ivi compresa il loro eventuale aggiornamento in concomitanza dei seguenti periodi regolatori: 2025-2027; 2028-2030; 2031-2034;
- previsione della possibilità per il Comune di sostituirsi alla Società, con rivalsa per le spese sostenute, in caso di suo inadempimento o di interruzione o sospensione del servizio, e per l'esecuzione degli interventi necessari a garantire il regolare svolgimento delle attività affidate;
- obbligo per la Società, nel caso di suo inadempimento contrattuale, di manlevare e tenere indenne il Comune nei confronti di eventuali richieste risarcitorie formulate da parte di terzi;
- inserimento nel contratto di una clausola relativa agli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici);
- obbligo per la Società di adeguarsi alle previsioni normative in linea con il regolamento comunitario n° 679/2016.